

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2021), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Disciplina delle imprese artigiane

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato), le parole "previsti al" sono sostituite dalle parole "previsti ai commi 1 e 2 del".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3-bis, sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane;*
- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori".*

Art. 3

Inserimento dell'articolo 12-bis alla legge regionale n.1 del 2010

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:

"Art.12-bis

Interventi per la digitalizzazione delle imprese

1. La Regione in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:
- a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;*
 - b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;*
 - c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, Tecnopoli, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;*
 - d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese;*
 - e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l'incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;*
 - f) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o eventi promozionali, e le iniziative di marketing e comunicazione."*

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 4

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per le finalità della presente legge la Regione promuove l'integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine l'Assessore regionale competente in materia di montagna garantisce il necessario coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale".

Art. 5

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

1. All'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po".

Art. 6

Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), l'anno "2020" è sostituito con "2022".

Art. 7

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Nel comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) le parole "entro quindici giorni" sono sostituite con le parole "entro dieci giorni".

Art. 8

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Nel comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018 le parole "centoventi giorni" sono sostituite con le seguenti: "novanta giorni".

Art. 9

Modifiche all'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. All'allegato B.2, punto B.2.11, della legge regionale n. 4 del 2018 le parole "con potenza installata superiore a 100 kw" sono sostituite dalle parole "con potenza nominale di concessione superiore a 100 kw".

Capo III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART. 10

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per

almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 11

Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica

1. Il Responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) adotta la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali).

2. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale - BURERT e ne viene data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12

Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto

1. All'articolo 6 della 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo, ai sensi del precedente comma 9, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. E' comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal comma quarantasettesimo del medesimo articolo 5 e la Regione provvede a comunicare l'importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto-legge

n. 41 del 1995, con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. L'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un'impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del precedente comma 9 non interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica."

Capo IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 13

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2002

1. Alla fine del comma 4-bis dell'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole:

"e lettera b), nonché alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell'intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale".

Art. 14

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole "durata di sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata di undici anni";
- b) le parole "negli anni dal 2012 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2012 al 2023".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole " ventidue milioni e mezzo di euro " sono sostituite dalle seguenti: "*ventitré milioni e mezzo di euro*".

Art. 15

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente comma:

"1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 la Giunta regionale può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse alla effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione".

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).